

**N. 2932/2018 R.G.**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**\*\*\*\*\***

**CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**  
*SEZIONE IV CIVILE*

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:  
dott. Ernesto Covini Presidente  
dott. Marco Cecchi Consigliere  
dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il Data\_1 al n. 2932/2018 r.g.  
promossa da:

Parte\_1 (C.F. C.F.\_1) elettivamente domiciliato presso lo  
studio dell'Avv. Avvocato\_1, che lo rappresenta e difende come da procura  
in atti;

***-PARTE APPELLANTE-***

contro

Controparte\_1 (C.F. C.F.\_2), elettivamente domiciliato  
presso lo studio dell'Avv. Avvocato\_2, che lo rappresenta e difende  
come da procura in atti;

***-PARTE APPELLATA-***

nonché

Controparte\_2 (C.F. CodiceFiscale\_3) elettivamente domiciliato  
presso lo studio dell'avv. Avvocato\_3 che lo rappresenta e difende come da  
procura in atti;

***-PARTE***

## **APPELLATA-**

e

*Controparte\_3* **già** *Controparte\_4* (p. IVA *P.IVA\_1*)  
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. *Avvocato\_4* e dell'avv.  
*Avvocato\_5* che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;

**-PARTE**

## **APPELLATA-**

avverso

la sentenza n. 1679/2018 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data  
*Data\_2* ;

trattenuta in decisione all'udienza del *Data\_3* sulle seguenti

### **conclusioni:**

**Per la parte appellante:** "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ad eccezione, in riforma della sentenza n. 1679/2018 del *Data\_4* del Tribunale di Firenze, statuire come segue: a) ogni altra istanza ed eccezione disattesa, accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido il convenuto *Controparte\_1* ed il terzo chiamato *Controparte\_2* a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 5.335,00 oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto (fine 2008) e via via rivalutata anno per anno sino all'attualità; oltre gli ulteriori interessi al tasso legale da di della sentenza all'effettivo soddisfo; b) condanna in solido il convenuto ed il terzo chiamato a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 31.431,00, oltre interessi al tasso legale dalla mora al soddisfo; c) condanna la compagnia assicuratrice terza chiamata a tenere indenne il convenuto di quanto deve corrispondere all'attrice per effetto della presente pronuncia, nei limiti del contrattualmente previsto; d) condanna il convenuto ed il terzo chiamato *Controparte\_2* a rimborsare per intero le spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessivi € 4.835,00 oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, notifiche, spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge; e) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del convenuto e del terzo chiamato; f) compensa integralmente le spese di lite tra il convenuto ed i terzi chiamati. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio di appello";

**Per la parte appellata** *CP\_1* "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in tesi, respingere l'appello avverso perchè inammissibile ex art.

348bis c.p.c. e comunque infondato; con vittoria di spese e onorari. Nella denegata ed impugnata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte dell'appello avversario, condannare la **Parte\_2** a rilevare integralmente il componente da tutte le somme egli fosse condannato a pagare all'appellante anche a titolo di spese legali; con vittoria di onorari e spese di lite del componente a carico della stessa **Contr** ;

**per parte** **CP\_5** "Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello in tesi respingere l'appello promosso dalla sig.ra **Parte\_1** , con conseguente conferma della sentenza n. 1679/2018 del **Data\_5** del Tribunale di Firenze in ogni sua statuizione, vinte le spese; in denegata e non creduta ipotesi, qualora venga accolto, anche parzialmente, l'appello oggi proposto e, per l'effetto, venga ravvisata una responsabilità del proprio assicurato Dr. **Controparte\_1** , voglia condannare la componente al pagamento delle somme che risulteranno di giustizia, nei limiti contrattualmente previsti, al netto delle franchigie, spese compensate tra assicuratore e assicurato";

**per parte** **CP\_2** "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'appello dell'attrice **Parte\_1** perché inammissibile e/o infondato e/o per estraneità del terzo motivo dello stesso appello alla posizione del convenuto dr. **Controparte\_2** e ciò con conseguente conferma della sentenza impugnata tantopiù che il gravame attoreo, relativamente al ridetto terzo motivo del medesimo, non incide sulla posizione del ridetto dr. **CP\_2** Sempre con vittoria di spese e di onorari del grado".

\*\*\*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte\_1** conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze **Controparte\_1** , **Controparte\_2** e **CP\_4** (ora **CP\_5** proponendo appello avverso la sentenza n. 1679/2018, con la quale il Tribunale di Firenze aveva condannato questi ultimi, in solido, a risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali derivatili dalle cure odontoiatriche non correttamente praticate dai convenuti, riconoscendo un concorso di colpa della parte danneggiata pari al 25% della odierna appellante nella causazione del danno ed escludendo il rimborso delle spese sostenute per le cure presso altro studio dentistico.

Il primo giudice esponeva che la **Pt\_1** si era sottopose a due interventi in anestesia totale eseguiti dal Dott. **CP\_1** e poi ad ulteriori, in anestesia più leggera o sedoanalgesia, di natura chirurgica, conservativa e protesica, eseguiti

dal Dott. *CP\_1* e/o dai suoi collaboratori tra i quali, in particolare, il Dott. *CP\_2*

Dopo circa sei mesi dall'applicazione delle protesi definitive fisse si erano verificate delle complicazioni consistenti nello sgretolamento dei monconi dentali naturali, soprattutto quelli dell'arcata superiore, con conseguente mancanza di sostegno per le protesi applicate.

Con l'impugnata sentenza venivano condannati in solido il dott. *CP\_1* quale titolare dello studio cui la *Pt\_1* si era rivolta, il dott. *CP\_2* quale collaboratore e ausiliario dello studio che aveva materialmente eseguito gli interventi risultati negligenti ed imperiti, riconoscendosi il concorso colposo della paziente. La compagnia assicuratrice era condannata a tenere indenne il *Controparte\_6* da quanto tenuto a corrispondere per effetto della pronuncia ed erano poste a carico dei convenuti le spese di lite e di CTU in misura di  $\frac{3}{4}$ .

Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:

- 1) erroneo riconoscimento del concorso di colpa della *Pt\_1* ex art 1227 c.c., individuato dal primo giudice in una forma di 'odontofobia' che avrebbe influenzato i protocolli operativi dei sanitari; l'appellante sottolineava in proposito come il suddetto stato di ansia provocato dal dentista era stato dichiarato fin dall'inizio dalla paziente, che si era rivolta allo studio degli appellati proprio in quanto ritenuti specializzati nei trattamenti di pazienti particolarmente impauriti da anestesia e attività odontoiatriche in genere, con conseguente assenza di qualsiasi suo concorso di colpa;
- 2) erroneità della sentenza di primo grado laddove ha condannato i convenuti a rifonderle solo i  $\frac{3}{4}$ , anziché l'intero, delle spese di lite e di CTU, come conseguenza dell'errato riconoscimento del concorso di colpa di cui sopra;
- 3) erroneità della prima sentenza nella parte in cui ha escluso dal risarcimento del danno patrimoniale il rimborso delle spese sostenute successivamente presso altro studio dentistico, non ritenute causalmente conseguenti alle negligenze imputate agli interventi presso lo studio *CP\_1* si sottolineava in proposito come gli interventi dell'ulteriore dentista erano serviti se non ad emendare, a completare il lavoro non ultimato dai convenuti.

L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Radicatosi il contraddittorio, si costituivano *Controparte\_1*, *Controparte\_2* e *Controparte\_7* tutti contestando le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ognuno degli appellati chiedeva la conferma. La difesa *CP\_2* in particolare eccepiva preliminarmente anche l'inammissibilità del primo motivo per difetto di specificità.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale del *Data\_3*, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito dei concessi termini ex art. 190 c.p.c.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### ***1. La preliminare eccezione di inammissibilità del primo motivo –***

L'appellato *CP\_2* ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo di appello per mancanza di sua specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.

Il disposto di cui all'art. 342 c.p.c. richiede che la motivazione dell'appello contenga, a pena di inammissibilità: *1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".*

La norma non deve tuttavia essere intesa in senso formalistico, non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, dunque qualora l'appello individui in modo specifico e chiaro le parti del provvedimento oggetto di doglianza, le modifiche da apportare al provvedimento impugnato con riguardo alla ricostruzione del fatto e il rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il *decisum*.

Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma,

né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il *quantum appellatum*, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati *errores in procedendo*, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. *ex multis* Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).

Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha indicato chiaramente nel primo motivo di appello (come negli altri) le ragioni per cui ha ritenuto erronea la prima statuizione, ricostruendo l'assenza di concorso di colpa della paziente in termini di previa comunicazione ai medici delle sue difficoltà nel rapportarsi con le terapie odontoiatriche, sostenendo il conseguente onere dei sanitari di programmare di conseguenza i loro interventi. E' infatti necessario e al contempo sufficiente, per poter ritenere la specificità dei motivi di appello che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (cfr. Cass. n° 18932/2016).

Dal ch  l'infondatezza dell'eccepita inammissibilit  del motivo di appello, che dovr  essere esaminato nel merito.

## **2. Il primo motivo di appello. il concorso di colpa della danneggiata –**

Preliminarmente va rilevato come non siano oggetto di impugnazione e debbano conseguentemente ritenersi coperti dal giudicato: 1) la negligente esecuzione limitatamente ad alcuni interventi effettuati sulla *Pt\_1* dal dott. *Controparte\_2* quale collaboratore dello studio del dott. *Controparte\_1* (in particolare con riferimento alla perdita di quattro denti per carie dei monconi protesici e distacco dalle corone, dovute a scarsa capacit  di sigillo della cementazione periferica, nonch  al fallimento protesico) 2) l'accertamento della responsabilit  solidale ex art. 2055 c.c. di entrambi i medici dentisti convenuti e, specificamente, del dott. *CP\_2* quale esecutore materiale di alcuni interventi non corretti e del dott.

**CP\_1** ex 2049 c.c. quale titolare dello studio a cui si era rivolta la paziente e in cui collaborava come ausiliario il dott. **CP\_2** 3) la sussistenza di nesso causale tra la condotta dei summenzionati medici dentisti ed i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla **Pt\_1** (permanendo in proposito l'unica questione sul quantum delle spese); 4) la copertura assicurativa della compagnia chiamata in causa.

Ciò posto, il primo motivo di impugnazione riguarda la sussistenza del concorso di colpa della parte danneggiata nella causazione del danno.

Nell'impugnata sentenza il suddetto concorso di colpa è stato individuato nella condotta della paziente connotata da una forte componente ansiosa e fobica, che avrebbe influito negativamente sui trattamenti sanitari, in termini di impossibilità di portarli a conclusione nelle sedute programmate per rifiuto di fare l'anestesia, differimenti degli appuntamenti, conseguente dilatazione dei tempi dell'iter terapeutico, ripetute interruzioni, mancata osservanza delle raccomandazioni in ordine all'igiene.

Il primo giudice ha ricostruito le suddette circostanze sulla base delle testimonianze e delle risultanze della CTU espletata in sede di ATP e ripetuta con approfondimenti nella causa di merito. In particolare, ha in proposito messo in evidenza le dichiarazioni dei testimoni che hanno riferito di come la **Pt\_1** avesse sempre molta paura delle cure odontoiatriche e, in particolare, spesso rifiutasse di sottoporsi all'anestesia, alle volte disdicesse gli appuntamenti, non presentandosi in studio anche per lunghi periodi oppure, in occasione di alcuni trattamenti, si alzasse per andare via senza che fosse stato eseguito l'intervento programmato. Il Tribunale di Firenze ha quindi valorizzato in proposito anche le osservazioni del CTU, che ha rilevato come *"la complessa gestione della **Pt\_1** con la sua ridotta compliance alle terapie che necessitavano di anestesia locale per poter essere svolte a regola d'arte, ha certamente condizionato le prestazioni professionali nei tempi e nei modi di erogazione e di tale aspetto non si può non tener conto nella valutazione della condotta del sanitario..."* Il primo giudice ha evidenziato come tali conclusioni fossero state raggiunte anche dal consulente nominato in sede di ATP *ante causam*, che si era espresso in termini analoghi, riferendo che *"i precedenti morbosì interessanti la salute della perizianda (ed in*

*particolare la sua "odontofobia", dichiarata anche durante le operazioni peritali) hanno avuto influenza sui protocolli operativi utilizzati dai professionisti nei fatti in oggetto di causa".*

L'appellante non ha contestato la ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, con riferimento alla condotta assunta dalla paziente, ma ha sostenuto l'insussistenza di un suo concorso di colpa sul presupposto che la 'odontofobia' o, comunque, la forte paura di sottoporsi alle cure dentistiche, fosse fin dall'inizio stata dichiarata dalla **Pt\_1** che aveva scelto lo studio del **CP\_1** proprio per la pubblicizzata specializzazione nel trattare tale tipologia di pazienti, per cui i medici avrebbero dovuto programmare gli interventi nella consapevolezza di tale particolare paura della **Pt\_1**.

Il motivo di appello deve essere ritenuto infondato e come tale respinto.

Non è controverso che la **Pt\_1** avesse comunicato ai medici convenuti la sua forte paura di sottoporsi alle cure odontoiatriche, con particolare riferimento all'anestesia, ma a tale proposito risulta altresì ricostruito in sede istruttoria e non contestato che i sanitari appellati avessero adottato ogni accorgimento utile a mettere la paziente a suo agio, praticando per gli interventi più grossi e complessi l'anestesia totale e cercando di limitare il suo stato di stress con tutta una serie di adempimenti organizzativi. Quello che tuttavia emerge (e che del pari non è contestato) è che, nonostante tali evenienze, la **Pt\_1** aveva saltato delle sedute, altre le aveva disdette, non si era fatta viva con lo studio per lunghi periodi in cui non aveva ottemperato alle prescrizioni igieniche, aveva infine anche interrotto l'intervento andandosene dallo studio prima della conclusione.

Ora, considerato che la CTU ha accertato che i danni consistenti nella perdita di unità dentali, con riferimento alla quale si è imputato al dentista una mancata adeguata vigilanza, sono conseguiti a carie dei monconi protesici e distacco dalle corone, dovute a scarsa capacità di sigillo della cementazione periferica, l'aver la paziente tenuto una condotta che ha dilatato i tempi delle operazioni programmate (protrattesi nell'arco di tempo dal 2004 al 2008), ha senz'altro in parte contribuito, dal punto di vista causale, a determinare la perdita dentale e le difficoltà della protesizzazione di cui si discute. In tal senso il fatto che il medico avesse consapevolezza della particolare fobia della paziente non è

circostanza idonea ad assorbire il contributo causale dato dalla condotta della **Pt\_1** che è stata determinante nel prolungamento degli interventi, nonostante gli accorgimenti presi dai medici per alleviare il suo stato di paura, nonché nell'aggravamento delle conseguenze, in virtù della mancata osservanza delle prescritte indicazioni igieniche. Né gli interventi dei dentisti avrebbero potuto prevedere l'eliminazione dell'anestesia locale di cui la paziente aveva paura, nella misura in cui, come riferito dal CTU, le cure per poter essere eseguite a regola d'arte necessitavano di tale tipo di trattamento.

Deve pertanto considerarsi corretto il riconoscimento del concorso di colpa della parte danneggiata fatto dal primo giudice, considerato che non sono emersi elementi per poter ritenere che la discontinuità nei trattamenti da parte della paziente fosse la conseguenza necessitata di uno stato patologico preesistente della stessa (circostanza comunque mai allegata in questi termini) e tenuto altresì conto che molti dei conegni descritti e ritenuti funzionali all'aggravamento dello stato di salute dei denti (ad esempio la scarsa igiene) nulla hanno comunque a che fare con la componente fobica. Del pari condivisibile, per quanto detto, è la quantificazione fatta dal primo giudice del concorso di colpa della danneggiata, calcolata sulla scorta di una approfondita e condivisibile valutazione del CTU, nella misura del 25%.

### **3. Il secondo motivo di appello: la ripartizione delle spese di lite –**

All'infondatezza del primo motivo di appello ed al conseguente riconoscimento della correttezza del concorso di colpa della paziente nella misura del 25%, consegue l'infondatezza anche del secondo motivo di appello, afferente la condanna dei convenuti a rifondere all'attrice i  $\frac{3}{4}$  delle spese di lite e di CTU. La parziale compensazione delle spese di lite (per il restante  $\frac{1}{4}$ ) è infatti ampiamente giustificata dalla parziale reciproca soccombenza discendente dal riconosciuto concorso di colpa della parte danneggiata. A ciò si aggiunge peraltro anche la non indifferente sproporzione tra l'importo del risarcimento richiesto e quello riconosciuto dovuto.

### **4. Il terzo motivo di appello: la quantificazione del danno patrimoniale**

– Con il terzo motivo di appello si censura il mancato rimborso delle spese sostenute presso lo studio odontoiatrico del dott. **Per\_1** cui la **Pt\_1** si

sarebbe rivolta successivamente alla cessazione del rapporto con lo studio Paoleschi.

Il Primo giudice ha motivato il rigetto sul punto, facendo riferimento alle conclusioni del CTU che ha in proposito osservato che *"le prestazioni professionali poste in essere dal Dr. Per\_1 ... non hanno emendato danni esito delle cure dei convenuti ma hanno finalizzato il loro lavoro utilizzando gli elementi naturali ed implantari presenti ... appare evidente l'interruzione della continuità espressiva del nesso di causa fra l'operato dei convenuti e gli eventi/danno successivi alle terapie protesiche messe in atto dal Dr. Per\_1 .*

La parte appellante non ha contestato la circostanza che le prestazioni eseguite dal dott. Per\_1 non sono servite ad emendare i danni conseguenti ai non corretti trattamenti ricevuti dallo studio CP\_1 riconoscendo che si è trattato di interventi resisi necessari per ultimare il lavoro non completato dai dott.

CP\_1 e CP\_2

Su tali premesse, con il motivo di appello in esame, la Pt\_1 ha sostenuto la spettanza anche del rimborso della somma di euro 19200 spesa per i trattamenti eseguiti dal dott. Per\_1 in quanto necessari per completare il lavoro non ultimato dallo studio CP\_1 nonostante gli fosse stato integralmente pagato. Posto in tale chiave, il presente motivo presuppone dunque la contestazione della non completa esecuzione delle prestazioni pagate allo Controparte\_8 nonché l'allegazione del pagamento anticipato, che non risulta essere stata mai formulata né dedotta nel corso del primo grado. Nel primo giudizio l'odierna appellante ha infatti formulato la richiesta di refusione dei costi del successivo dentista a titolo di danno patrimoniale e, in tale prospettiva, è stata imposta la sentenza impugnata, che ha respinto il rimborso di tale spesa in quanto non funzionale a rimediare alla negligente esecuzione praticata dal dott. CP\_2 e, dunque, non rientrante nella qualifica di danno.

Il motivo, così come proposto, si presenta dunque infondato sotto un duplice profilo: 1) ove inteso come ricompreso nella domanda di risarcimento danni proposta in primo grado, deve ritenersi la correttezza di quanto affermato nella sentenza impugnata, non trattandosi di un danno conseguente alla prestazione odontoiatrica non correttamente eseguita, per il semplice motivo che le

prestazioni eseguite dal successivo professionista intervenuto a curare la *Pt\_1* non hanno emendato i difetti del precedente intervento, ma hanno riguardato ulteriori lavori di completamento; 2) qualora si intenda invece come censura della mancata esecuzione di prestazioni già pagate allo *CP\_8* *CP\_1* allora si pone quale domanda completamente nuova (non solo in termini di *causa petendi*, ma altresì di fatti allegati, completamente diversi) e dunque inammissibile nei termini dell'art. 345 c.p.c. In tale ultimo caso mancherebbe comunque ogni prova sia che quanto pagato al *CP\_1* non corrisponda a prestazioni effettivamente eseguite, sia che l'intero importo richiesto a titolo di rimborso sia stato effettivamente corrisposto al successivo dentista dott. *Per\_1* (nel doc 8 allegato dall'appellante risulta in proposito solo una ricevuta emessa dal dott. *Per\_1* per l'importo complessivo di euro 8.000 quale corrispettivo di generiche prestazioni odontoiatriche).

Consegue pertanto il rigetto anche di tale motivo di appello.

**5. Le spese di lite** – Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in base al valore medio dello scaglione di riferimento per il grado di appello (da euro 26.000 ad euro 52.000) valutato in base al valore del *disputatum* (che nel giudizio di impugnazione è solo l'aumento del risarcimento già concesso in termini di eliminazione del concorso di colpa ed il computo delle spese dell'ulteriore dentista di euro 19 mila circa) di cui al DM 55/14, esclusa la fase istruttoria non espletata.

Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al *Data\_6* e l'impugnazione è stata respinta, così come l'appello in via incidentale, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. *Data\_7*, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge *Data\_8*, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

#### **P.Q.M.**

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:

1) respinge l'appello;

2) condanna parte appellante a rifondere a ciascuno degli appellati, le spese di lite, che vengono liquidate, per ognuno in euro 6.600,00 per compenso professionale, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario, oltre IVA e CPA come per legge;

3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. *Data\_7* n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge *Data\_8*, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalle parti impugnanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.

*Così deciso in camera di consiglio dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.*

Firenze, il *Data\_9*

Il Consigliere relatore  
*Dott.ssa Paola Caporali*

Il Presidente  
*dott. Ernesto Covini*

### **Nota**

*La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs *Data\_10* n. 196 e successive modificazioni e integrazioni*